



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

SETTORE 7 Servizi di gestione dei tributi, del patrimonio immobiliare, gare e contratti
Ufficio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 082 del 30.09.2013

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013.

L'anno duemilatredici nel giorno trenta del mese di settembre nella sala Consiliare posta nella sede comunale, alle ore 21,15 si è riunito il Consiglio Comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

BENCISTA' ALBERTO
BORGHI CARLA
CAINI FRANCO
CAINI GIACOMO
CHECCUCCI LUCIANO
CHECCUCCI PAOLO
LOTTI LORENZO
MARZIALI MAURIZIO
MORANDINI PIER LUIGI
NARDINO MATTEO
PECORINI GIULIO
PIERINI FILIPPO
ROMITI STEFANO
SECCHI SIMONE
SIENI MASSIMO
SOTTANI PAOLO
STECCHI PAOLO
VANNI TOMMASO (18)


Assenti: Cai, Rotondi, Allodoli (3)

Scrutatori: Pecorini, Morandini, Checcucci L.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Giacomo Caini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Greve in Chianti Dott.ssa Patrizia Nuzzi incaricata della redazione del presente verbale.





COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 201 del 6.12.2011 (Decreto Monti) convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22.12.2011 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria;

Considerato che l'art. 13 ("Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria") del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Dato atto che per tale triennio l'IMU è applicata in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo municipale") e sostituisce, per la componente immobiliare, le relative addizionali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati oltre all'imposta comunale sugli immobili;


Visto il D.Lgs 504/1992 ("Decreto ICI") e gli art. 52 e 59 del D.Lgs 446/97 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011 e le ulteriori compatibili;

Visti in particolare i commi da 6 a 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 con le quali vengono dettate le disposizioni in materia di aliquote e detrazioni IMU e fissati gli spazi di manovra dei Comuni rispetto alle aliquote base.

Ricordato che il D.L.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, prevede all'art. 13 commi 6 - 7 - 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;
5. Aliquota base per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 99/2004.

Atteso che ai sensi dell'art.13, comma 10 del suddetto D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art.6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992 (ossia il soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili nel matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) nonché all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata ed i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56, della legge 662/1996 (ossia





COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

Visto il comma 1-ter dell'art. 4 del D.L.16 del 2.03.2012 convertito il L. 44 del 26.04.2012 che dispone "sono esenti, altresì, (dall'imposta municipale propria) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Considerato che il Comune di Greve in Chianti rientra tra i comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e che pertanto, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D.L.16 del 2.03.2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 44 del 26.04.2012 risultano esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994

Visto l'art. 7, lettera "H" del D.Lgs 504/1992 che dispone che i terreni agricoli risultano esenti dall'imposta qualora ricadenti su aree del territorio classificate montane o collinari ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977

Considerato che il territorio del comune di Greve in Chianti rientra in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 e che pertanto tutti i terreni agricoli dello stesso comune risultano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

Visto l'art. 1, comma 380, lettera "F" della L. 228/2012 che dispone "che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard del 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13

Visto l'art. 1, comma 380, lettera "G" della L. 228/2012 che dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificabili nel gruppo catastale "D"

Considerato, conseguentemente, che è riservato al Comune il gettito IMU riguardante tutte le altre categorie catastali ed eventualmente, qualora il comune lo volesse deliberare, anche il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, da corrispondere allo Stato, previsto dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L.201/2011, per gli immobili di categoria catastale "D"

Visto il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 54 del 21.05.2013 convertito dalla L. 85 del 18.07.2013 che dispone la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 per le seguenti categorie di immobili:

- a) "Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A01, A08 ed A09
- b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616





COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

- c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni"

Visto il D.L. 102 del 31.08.2013 ancora da convertire recante, fra l'altro, "disposizioni urgenti in materia di IMU" che disciplina:

- a) All'art. 1 comma 1 si dispone che "per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 relativa agli immobili di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. 54 del 21.05.2013 convertito dalla L. 85 del 18.07.2013" come sopra riportato
- b) All'art. 2, comma 1 si dispone che "per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- c) All'art. 2, si dispone la modifica dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che prevede, alla lettera "b", la sostituzione, al comma 10, sesto periodo, del suddetto art. 13 delle parole "alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs 504 del 30.12.1992" con "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616"
- d) All'art. 2 comma 4 si dispone che "le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate alle abitazioni principali"
- e) All'art. 2 comma 5 si dispone che "non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 139 del 19.05.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia".

Visto quindi che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 relativa agli immobili di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. 54 del 21.05.2013 convertito dalla L. 85 del 18.07.2013".

Ritenuto comunque, in considerazione anche della suddetta disposizione di legge, di non dover modificare l'aliquota per la determinazione dell'imposta per l'anno 2013 relativamente agli immobili ed ai soggetti interessati sopra indicati, in quanto l'eliminazione del versamento della prima rata dell'imposta non è correlata all'aliquota dell'imposta stessa.

Vista le deliberazioni consiliari n. 102 del 29.09.2012 e n. 124 del 29.11.2012 con le quali si approvavano le aliquote con le relative detrazioni per l'importo totale dell'imposta municipale propria da corrispondere per l'anno 2012

Considerato che risulta necessario, al fine di facilitare l'imposizione sui comodati gratuiti fa ascendenti e discendenti di primo grado, abbassare l'aliquota di 0,10%, passando quindi dall'attuale 0,76% al definitivo 0,66% per un decremento stimato dall'ufficio pari ad € 45.360,00, prevedendo, altresì, il recupero del gettito aumentando sempre di 0,10% gli immobili centiti in categoria "B" ed in categoria C02 e C06 qualora, quest'ultimi, non considerati pertinenze di prima abitazione,



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

passando quindi dall'attuale 0,90% al definitivo 1,00% con un incremento di gettito stimato di € 51.324,00.

Vista la direttiva della giunta comunale del 23.09.2013;

Considerato che, per l'anno 2013, l'approvazione della presente deliberazione non comporta modifica degli stanziamenti di entrata relativi all'imposta municipale propria (IMU).

Ritenuto che questo comune intende approvare le aliquote anno 2013 ma rimandare a successivo atto l'approvazione del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria.

Ritenuto, in conseguenza, di stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote:

0,40% sulla seconda rata a saldo

per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A02, A03, A04, A05, A06 e A07, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

A tale aliquota si assoggettano anche:

- l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione e relativa pertinenza dai soggetti previsti dall'art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

- l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione e relativa pertinenza appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che risulta abitazione e pertinenza dei soci assegnatari.

0,60% per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

A tale aliquota si assoggetta anche:

- l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione e relativa pertinenza dai soggetti previsti dall'art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

0,66% per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

0,40% sulla seconda rata a saldo

per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto passivo che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

0,36% sulla seconda rata a saldo

per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto passivo che nel proprio nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% con indennità di accompagnamento, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

0,76% per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del comune, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

0,76% per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi della Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n.616, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale l'assegnatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

A tale abitazione si applicano le detrazioni previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

- 0,90%** per l'unica unità immobiliare a destinazione abitativa possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.
Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale l'inquilino risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- 0,90%** per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili svolge direttamente l'attività lavorativa precisando che:
- l'aliquota pari al 0,76%** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012
 - l'aliquota pari al 0,14%** da versare al comune di Greve in Chianti
- 1,00%** per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) possedute da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa precisando che:
- l'aliquota pari al 0,76%** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012
 - l'aliquota pari al 0,24%** da versare al comune di Greve in Chianti
- 1,00%** per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo "B" (da B01 a B08) e nelle categorie C02 e C06 qualora, queste ultime, non siano considerate pertinenza di prima abitazione.
- 0,95%** per le aree edificabili come definite dall'art. 2, comma 1, lettera "b" del D.Lgs 504/1992.
- 1,06%** per le unità immobiliari che risultano a disposizione o sfitte sia a destinazione abitativa e quindi iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "A" (da A01 a A09), che commerciale e quindi iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03
- 1,06%** per le unità immobiliari a destinazione produttiva che risultano a disposizione o sfitte ed iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) precisando che:
- l'aliquota pari al 0,76%** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012
 - l'aliquota pari al 0,30%** da versare al comune di Greve in Chianti
- 1,06%** per le unità immobiliari che risultano iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale A10.





COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

1,06% come aliquota base stabilita ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

Avvertito che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'anno 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
- che la suddetta detrazione è applicata anche all'abitazione regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi della Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n.616.
- che la suddetta detrazione è applicata anche alla sola unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- che la suddetta detrazione è applicata anche alla sola unità immobiliare abitativa appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Visto l'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 convertito in L. 214/2011;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, rispettivamente dal Responsabile del Settore 7 e da quello del Settore 2:

Visto il parere del revisore dei conti espresso in data 24/09/2013 favorevole alla proposta sotto il profilo della sostenibilità finanziaria

Con 18 Consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, 3 contrari (Marziali, Stecchi, Caini F), 4 astenuti (Borghi, Checcucci L., Checcucci P., Pierini)

A maggioranza

DELIBERA

- 1) di determinare per l'esercizio 2013 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune nel modo seguente:





0,40% sulla seconda rata a saldo

per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A02, A03, A04, A05, A06 e A07, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

A tale aliquota si assoggettano anche:

- l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione e relativa pertinenza dai soggetti previsti dall'art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;
- l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione e relativa pertinenza appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che risulta abitazione e pertinenza dei soci assegnatari.

0,60% per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

A tale aliquota si assoggetta anche:

- l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione e relativa pertinenza dai soggetti previsti dall'art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

0,66% per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

0,40% sulla seconda rata a saldo

per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto passivo che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a

11/11/11



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

0,36% sulla seconda rata a saldo

per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto passivo che nel proprio nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% con indennità di accompagnamento, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

0,76% per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del comune, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

0,76% per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi della Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n.616, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale l'assegnatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

A tale abitazione si applicano le detrazioni previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

0,90% per l'unica unità immobiliare a destinazione abitativa possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale l'inquilino risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02 e C06 a stretto servizio e pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.





COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

0,90% per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili svolge direttamente l'attività lavorativa precisando che:

- a. **l'aliquota pari al 0,76%** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012
- b. **l'aliquota pari al 0,14%** da versare al comune di Greve in Chianti

1,00% per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) possedute da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa precisando che:

- a. **l'aliquota pari al 0,76%** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012
- b. **l'aliquota pari al 0,24%** da versare al comune di Greve in Chianti

1,00 per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo "B" (da B01 a B08) e nelle categorie C02 e C06 qualora, queste ultime, non siano considerate pertinenza di prima abitazione.

0,95% per le aree edificabili come definite dall'art. 2, comma 1, lettera "b" del D.Lgs 504/1992.

1,06% per le unità immobiliari che risultano a disposizione o sfitte sia a destinazione abitativa e quindi iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "A" (da A01 a A09), che commerciale e quindi iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03

1,06% per le unità immobiliari a destinazione produttiva che risultano a disposizione o sfitte ed iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) precisando che:

- a. **l'aliquota pari al 0,76%** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della legge 228 del 24.12.2012
- b. **l'aliquota pari al 0,30%** da versare al comune di Greve in Chianti


1,06% per le unità immobiliari che risultano iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale A10.

2) Di stabilire che le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale per l'anno 2013 vengono applicate nel modo seguente:

a) Detrazione di **euro 200,00** (euroduecento/00), fino a concorrenza del suo ammontare a favore del soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto residente e dimorante abitualmente nell'abitazione principale, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè lo stesso dimori abitualmente e resieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

b) di stabilire che la suddetta detrazione per l'abitazione principale, deve essere applicata anche:

- alla unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

- alla sola unità immobiliare abitativa regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616
 - alla sola unità immobiliare abitativa appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.
3. di dare atto, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.L. 102 del 31.08.2013, che non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica concernente l'abitazione principale ad un'unica immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139 del 19.05.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia".
 4. di dare atto che i terreni agricoli ubicati nel comune risultano esenti dall'imposta municipale propria (IMU) in quanto il territorio del comune di Greve in Chianti rientra in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977
 5. di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito dalla L. 133/1994 risultano esenti dall'imposta municipale propria (IMU) in quanto, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D.L. 16/2012 convertito dalla L. 44/2012, il territorio del comune rientra tra i comuni parzialmente montani dell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)
 6. di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
 7. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi del comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
 8. di rimandare a successivo atto l'approvazione del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 18 Consiglieri presenti, 18 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;
All'unanimità il Consiglio Comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

SETTORE 7

Servizi di gestione dei tributi,
del patrimonio immobiliare, gare e contratti.

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013.

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000


VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto

Li, 24 settembre 2013

IL RESPONSABILE
Geom. Claudio Merciar



SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto

Li, 24/09/2013

IL RESPONSABILE

DOTT. S. FICORILLI



SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li,

IL RESPONSABILE



Approvato e sottoscritto:

FTO IL PRESIDENTE

FTO IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Greve in Chianti, li 04/10/2013 **FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3);

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, li 04/10/2013 **FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 09/12/2013



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

